

macroscopicamente illegittima). ■ *Cass. Pen., Sez. Un., 10 giugno 1994*

■ 7.10. Inquinamento.

Il trasporto di rifiuti pericolosi (nella specie contenenti amianto) **necessita dell'autorizzazione** né rileva, in presenza di una condotta imprudente, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato rappresentato dalla colpa, l'ignoranza circa la natura di rifiuto pericoloso del materiale trasportato. ■ *Cass. Pen., 19 ottobre 2011, n. 45342*

In tema di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione regionale per l'esercizio di una discarica di rifiuti, la responsabilità del gestore non ha carattere oggettivo e non deriva dalla semplice constatazione della violazione, ma dalla sussistenza della coscienza e volontà di commettere ilillecito. Pertanto, nell'ipotesi in cui una discarica comunale sia attivata da un sindaco, **senza il rispetto** di tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione ed il suo esercizio sia ininterrottamente proseguito sotto l'amministrazione di altro, quest'ultimo **risponde della contravvenzione quando colpevolmente ometta i doverosi controlli in presenza di elementi che indichino la sua coscienza e volontà di compiere l'omissione** stessa. A tal fine, il giudice di merito deve svolgere ogni opportuna indagine, dando congrua motivazione del convincimento conseguito. ■ *Cass. Pen., 15 ottobre 1996*

In tutti i casi nei quali l'esercizio di una determinata attività senza le prescritte licenze, concessioni od autorizzazioni costituisce reato, il convincimento di agire lecitamente per il solo fatto che l'autorità competente a rilasciarle abbia espresso, a voce, il proprio benelapito, integra un'ipotesi tipica di errore inescusabile sulla legge penale, in quanto tutti sanno che concessioni, autorizzazioni e licenze debbono essere rilasciate per iscritto. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S. C. ha ritenuto che non potesse spiegare alcuna efficacia la circostanza che il sindaco avesse "autorizzato" oralmente l'imputato ad iniziare lo scarico nella fogna comunale di acque e sangue, reflui della propria attività di macellazione di bovini, in attesa del provvedimento autorizzativo, rassicurandolo sul fatto che esso sarebbe stato sicuramente accordato). ■ *Cass. Pen., 03 marzo 1993*

Per l'apertura di **una discarica di rifiuti** è necessaria la autorizzazione regionale, che non può essere sostituita dalla autorizzazione rilasciata dalla Camera di commercio "nei soli riguardi tecnico-forestali" (Nella specie la **Corte ha escluso l'ammissibilità dell'errore, in quanto l'autorizzazione suddetta recava in modo espresso i limiti della sua efficacia**). ■ *Cass. Pen., 31 ottobre 1990*

Nell'ipotesi in cui una norma giuridica sia frutto di mera creazione legislativa, priva di riscontro nella coscienza collettiva, può ravvisarsi ignoranza scusabile se l'attività vietata dalla legge sia consentita da un provvedimento amministrativo emesso dall'autorità preposta al controllo, purché l'agente non abbia le capacità di valutarne la legittimità. (Nella specie il comune di Manfredonia con delibera consiliare - su conforme parere del servizio USL - aveva consentito, per il carattere notevolmente salmastro di tutte le acque del territorio, agli insediamenti della zona, che utilizzavano acqua di falda oligo-alina, di restituire i reflui con le stesse caratteristiche saline rispetto a quelle prelevate, laddove l'art. 9 l. n. 319 del 1976 si riferisce non alle falde, ma ai soli corpi idrici superficiali. La Cass. Pen., ha ritenuto che l'imputato - in considerazione anche delle sue personali capacità e dei continui contatti con l'autorità di controllo - ignorasse la disposizione legislativa e che pertanto dovesse essere assolto per avere restituito reflui con un grado di salinità superiore ai limiti tabellari). ■ *Cass. Pen., 20 febbraio 1990; conf. Cass. Pen., 07 giugno 1990*

■ 7.11. Falsità in atti.

Per la sussistenza dell'elemento psicologico del reato non è necessario che l'agente conosca i presupposti normativi del conferimento della pubblica funzione - la cui ignoranza,

risolvendosi in ignoranza della legge penale, dà luogo a un errore non scusabile, integrando detti presupposti la fattispecie penale -, **ma è sufficiente che il soggetto attivo del reato si renda conto che la persona offesa esercita una funzione pubblica**. (Fattispecie in tema di reato commesso in danno di guardiacaccia nell'esercizio delle sue funzioni di sorveglianza dell'attività venatoria). ■ *Cass. Pen., 14 ottobre 1998, n. 2826*

In tema di falso per soppressione, non è ravvisabile l'errore scusabile per ignoranza inevitabile della legge penale nella condotta del medico di un'unità sanitaria locale che, distrutta la documentazione recata dai vigili urbani riguardante un paziente che necessita del trattamento obbligatorio ai sensi dell'art. 33 della l. 23 dicembre 1978 n. 833, adduca di ignorare che l'atto compiuto dal proprio omologo di altra unità sanitaria locale nello svolgimento delle funzioni ed il provvedimento di ricovero obbligatorio disposto dal sindaco quale autorità sanitaria locale costituiscono ciascun atto pubblico. Non è ammissibile, infatti, che un medico addetto ad una struttura sanitaria specializzata ignori la natura degli atti concernenti i ricoveri obbligatori dei pazienti. ■ *Cass. Pen., 27 gennaio 1993*

L'erronea opinione che abbia l'agente di non agire nella qualità di pubblico ufficiale non ha alcuna rilevanza per la sussistenza del dolo del delitto di falso, trattandosi di errore su legge penale. ■ *Cass. Pen., 17 dicembre 1982*

Nell'ipotesi di falso numerario, la convinzione del soggetto di agire legittimamente per aver ritenuto, in buona fede, che le monete non avessero corso legale ma solo valore numismatico e commemorativo non può ricondursi alla disciplina dell'errore di fatto giacché i **criteri giuridici che concorrono a definire il concetto di moneta a corso legale sono strettamente inerenti al precetto penale e pertanto l'errore che cade su di essi deve ritenersi inescusabile a norma dell'art. 5 c. p.** ■ *Cass. Pen., 22 gennaio 1981*

■ 7.12. Demanio.

L'elemento psicologico del reato previsto dall'art. 181, comma 1, d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 (che punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici) non è escluso dall'ignoranza del vincolo paesaggistico, trattandosi di reato contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa, ravvisabile nel non aver ottemperato al dovere di informarsi presso la p.a. prima di intraprendere un'attività rigorosamente disciplinata dalla legge. ■ *Cass. Pen., 10 marzo 2011, n. 14033*

In tema di tutela del demanio, deve escludersi l'elemento psicologico del reato di occupazione abusiva di spazio demaniale quando la condotta dell'agente non sia conseguenza della ignoranza della legge penale, ma riveli una volontà contraria alla violazione di legge e l'agente abbia assolto all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per uniformarsi. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che fosse ravvisabile la colpa, intesa quale conoscenza dell'arbitrarietà dell'occupazione, nel fatto di essersi il ricorrente difeso contro un'ordinanza di ingiunzione a demolire le opere abusive, peraltro cautelarmente sospesa dal giudice amministrativo essendo incerta la natura demaniale dell'area). ■ *Cass. Pen., 29 maggio 2008, n. 31134*

■ 7.13. Frode comunitaria.

In tema di reati contro il patrimonio, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 2, l. 23 dicembre 1986, n. 898 (indebito conseguimento di contributi a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, cosiddetta frode comunitaria), l'eventuale ignoranza da parte del reo del contenuto della domanda e delle attestazioni effettuate e sottoscritte non esclude il dolo ex art. 5 c.p. in relazione alla sentenza della Corte Cost. n. 364 del 1988, in quanto non si versa in tal caso in una ipotesi di ignoranza inevitabile della legge penale essendo noto il disvalore sociale della condotta. ■ *Cass. Pen., 16 gennaio 2008, n. 2257*

■ 7.14. Armi.

Rinvenendosi la “ratio” della norma che impone l’obbligo di denuncia nella necessità di individuare gli attuali detentori di armi e i luoghi dove esse si trovano per potere, se del caso, effettuare tempestivamente i necessari controlli, ai fini del perfezionamento dell’elemento soggettivo del reato è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della condotta ovvero nell’aver materialmente l’arma a disposizione per un tempo apprezzabile, a nulla rilevando i motivi dell’azione. Essendo la conoscenza della legge presunta dall’art. 5 c.p., quando l’agente abbia posto in essere coscientemente e con volontà libera un fatto vietato dalla legge penale, il dolo deve essere ritenuto sussistente, senza che sia necessaria la consapevolezza dell’agente di compiere un’azione illegittima o antisociale, sia nel senso di consapevolezza della contrarietà alla legge penale sia nel senso di contrarietà con i fini della comunità organizzata. **Pertanto, anche in materia di armi e munizioni, per quanto riguarda l’elemento soggettivo del reato, valgono i principi generali posti dagli art. 42 e 43 c.p., non richiedendosi la coscienza dell’antigiuridicità o dell’antisocialità della condotta omissiva né tanto meno la volontà di violare una determinata norma di legge, giacché altrimenti rimarrebbe svuotato di contenuto e di efficacia il precetto dell’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale contenuto nel citato art. 5 c.p.** ■ *Trib. Napoli, 26 gennaio 2009*

■ 7.15. Reati culturalmente orientati.

Relativamente ai cosiddetti reati culturali, qualificati dal fatto che la norma penale va applicata nei confronti di cittadini di cultura ed etnia diversa, i quali risultino portatori di tradizioni sociologiche e abitudini antropologiche confeggenti con la norma penale, il giudice non può sottrarsi al suo compito di rendere imparziale giustizia applicando le norme vigenti, non potendosi ammettere qualsivoglia soluzione interpretativa che pretenda di escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, invocando le convinzioni religiose e il retaggio culturale dell’imputato, perché tale interpretazione finirebbe con il porsi in contrasto con le norme cardine che informano e stanno alla base dell’ordinamento giuridico italiano e della regolamentazione concreta dei rapporti interpersonali (da queste premesse, la Corte, nel rigettare il ricorso dell’imputato avverso una sentenza di condanna per i reati di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona, violenza sessuale in danno della moglie e violazione degli obblighi di assistenza familiare, ha escluso che potesse ammettersi la rilevanza - per escludere l’elemento soggettivo - della diversità culturale e religiosa dell’imputato - cittadino marocchino - che, secondo la pretesa difensiva, avrebbe dovuto portare a giustificare il comportamento tenuto in ragione di una pretesa, particolare concezione della famiglia e dei rapporti interfamiliari). ■ *Cass. Pen., 26 novembre 2008, n. 46300*

■ 7.16. Stranieri.

In tema di ingiustificata inosservanza dell’ordine del questore allo straniero espulso di lasciare il territorio dello Stato, non integra il “giustificato motivo” la mera convivenza “more uxorio” del cittadino extracomunitario con cittadina italiana. (In motivazione la Corte ha specificato che la convinzione dello straniero di potere permanere nel

territorio dello Stato per tale motivo deve essere qualificato come errore di diritto non utilmente invocabile). ■ *Cass. Pen., 04 dicembre 2008, n. 3599*

■ 7.17. Invasione di terreni o di edifici.

In tema di occupazione abusiva di un alloggio popolare, l’eventuale convincimento da parte dei soggetti agenti di poter occupare l’immobile in attesa della regolarizzazione amministrativa (anche pagando regolarmente il canone di locazione) **può integrare solo un’ipotesi di errore di diritto non scusabile** (ex art. 5 c.p.): la sussistenza del dolo richiesto dal delitto in esame deriva dalla consapevolezza di utilizzare un appartamento di proprietà dell’I.A.c.P., senza preventiva autorizzazione, anteriormente all’atto di assegnazione e di consegna. ■ *Trib. Napoli, 19 giugno 2010, n. 7720*

■ 7.18. Altre applicazioni.

In tema di reato di sottrazione del pagamento dell’accisa sugli oli minerali, costituisce errore di diritto, non scusabile, l’errore sulle disposizioni che regolano la natura e la composizione del prodotto energetico commercializzato, trattandosi di nozioni integranti il precetto della norma penale. (La S.C., in applicazione del principio, ha rigettato il ricorso dell’imputato che invocava la scusabilità dell’errore in cui era incorso, commercializzando un additivo, anticongelante, per gasolio, da lui realizzato tramite l’unione di prodotti chimici di libera vendita, ignorandone la natura di “prodotto energetico” o “carburante”). ■ *Cass. Pen., 22 giugno 2016, n. 38829*

Non può essere invocata l’esclusione di colpevolezza per errore di diritto dipendente da ignoranza inevitabile della legge penale determinata da giurisprudenza non conforme o dalla non chiara interpretazione del dettato normativo sulla regola di condotta da seguire, poiché, in caso di dubbio, si determina un obbligo di astensione dal porre in essere una condotta che non si sa se sia lecita o no. (Nella specie, è stata esclusa l’applicabilità del principio dell’ignoranza incolpevole nei confronti di soggetto condannato per il reato di coltivazione di piantine da stupefacente, che assumeva, a conforto della prospettata buona fede, l’incertezza dell’interpretazione giurisprudenziale sul tema). ■ *Cass. Pen., 26 giugno 2012, n. 33176*

L’ignoranza circa l’obbligo di comunicazione alla polizia tributaria delle variazioni patrimoniali da parte del condannato per reati di criminalità organizzata non esclude il dolo del reato, atteso che l’art. 30 l. n. 646 del 1982, che impone tale obbligo, è la norma integratrice del precetto penale, ancorché la sanzione per la sua violazione sia contenuta nel successivo art. 31 della stessa legge. ■ *Cass. Pen., 15 giugno 2012, n. 33590*

Deve escludersi, ai sensi dell’art. 5 c.p., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988, la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 651 c.p. (rifiuto di generalità) in capo ad un soggetto il quale, appartenendo egli alla minoranza di lingua slovena residente nella regione Friuli-Venezia Giulia, abbia potuto nutrire il legittimo convincimento che, alla stregua della normativa che tutela detta minoranza, la richiesta di declinare le proprie generalità dovesse essere rivolta, contrariamente a quanto avvenuto, in lingua slovena. ■ *Cass. Pen., 17 maggio 2012, n. 3077*

Art. 6 Reati commessi nel territorio dello Stato

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato [4²] è punito secondo la legge italiana [11].

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato [4], quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento che è la

conseguenza dell'azione od omissione.

SOMMARIO ■1. Questioni di legittimità costituzionale. ■2. Principio di territorialità della legge penale. ■3. Il mandato d'arresto europeo. ■3.1. Il requisito della doppia punibilità. ■3.2. Il rifiuto della consegna all'autorità giudiziaria straniera. ■4. Reato permanente commesso all'estero e competenza territoriale. ■4.1. Delitto di riduzione in schiavitù. ■5. Tentativo. ■6. Concorso di persone. ■6.1. La teoria dell'ubiquità. ■6.2. Mancata configurabilità del principio di "ne bis in idem" internazionale. ■7. Casistica. ■7.1. Associazione per delinquere. ■7.2. Stupefacenti. ■7.3. Immigrazione clandestina. ■7.4. Abusiva organizzazione di scommesse. ■7.5. Reati consumati in acque territoriali e internazionali. ■7.6. L'acquisto fraudolento e uso illegittimo di buoni di benzina. ■7.7. Reati doganali. ■7.8. Stampa. ■7.9. Inquinamento. ■7.10. Appropriazione indebita. ■7.11. Ricettazione. ■7.12. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. ■7.13. Infortuni sul lavoro. ■7.14. Frode nell'esercizio del commercio. ■7.15. Esercizio abusivo di una professione. ■8. Profili processuali.

■1. Questioni di legittimità costituzionale.

La q. l. c. proposta dal giudice di merito non può essere considerata ammissibile se il giudice rimettente non fornisce una motivazione adeguata in relazione alla circostanza di non poter interpretare la norma contenuta nella legge di attuazione sul mandato di arresto europeo, che risulta in contrasto con la decisione quadro Ue, ricorrendo a un procedimento ermeneutico che gli consenta di sanare la non conformità dell'atto interno al testo dell'Unione europea. Spetta al giudice di merito verificare se la norma interna, che preclude la consegna a Stati nei quali non sono previsti limiti massimi di detenzione preventiva, possa essere considerata cedevole rispetto all'obbligo di applicare i principi contenuti in un atto Ue. ■ *Corte Cost.*, 18 aprile 2008, n. 109

È dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 l. 22 aprile 2005 n. 69 nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero, in esecuzione del mandato d'arresto europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, del c. p. p. La Corte ha già avuto modo di affermare l'evidente disparità di trattamento dell'imputato detenuto all'estero in attesa di estradizione, rispetto all'imputato in custodia cautelare in Italia, a nulla rilevando la considerazione che le fasi precedenti alla procedura di estradizione si sottraggono alla disponibilità dello Stato italiano, né che la durata della detenzione non risulta ricollegabile all'inerzia dell'autorità giudiziaria nazionale, ma deriva da una situazione volontariamente creata dalla persona sottoposta alle indagini, rifugiatisi o comunque trasferitisi all'estero. Se l'equivalenza tra custodia all'estero e custodia cautelare in Italia è stata affermata con riferimento all'extradizione, a maggior ragione, questa, deve operare in relazione ad uno strumento quale il mandato d'arresto europeo, che è fondato sul principio dell'immediato e reciproco riconoscimento del provvedimento giurisdizionale. ■ *Corte Cost.*, 16 maggio 2008, n. 143

■ **CONF.** È costituzionalmente illegittimo l'art. 722 c. p. p., nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303 commi 1, 2 e 3 dello stesso codice. Una volta affermata l'equivalenza tra detenzione cautelare all'estero in attesa di estradizione e custodia cautelare in Italia, evidenti motivi di razionalità e coerenza interna del sistema impongono di applicare alla custodia cautelare all'estero la medesima disciplina prevista per la durata dei termini di custodia cautelare in Italia e, in particolare, poiché anche la detenzione all'estero rientra tra i motivi di legittimo impedimento a comparire che determinano la sospensione del decorso dei termini di custodia cautelare previsti dall'art. 304 comma 1 lett. a) c. p. p., non vi è alcuna ragione che possa giustificare per la

detenzione all'estero una disciplina diversa da quella prevista dagli art. 303 e 304 comma 6 c. p. p. per la durata dei termini massimi della custodia cautelare in Italia. ■ *Corte Cost.*, 21 luglio 2004, n. 253

■2. Principio di territorialità della legge penale.

In caso di concorso di persone nel reato commesso in parte all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana e per la punibilità di tutti i concorrenti è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificata anche solo una frazione della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, che, seppur priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero. (Fattispecie in tema di concorso di persone nel reato di cui all'art. 270-bis c.p., in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione che aveva ravvisato la giurisdizione italiana in relazione alla condotta dell'imputato che, introdottosi illegalmente in Italia, in possesso di documenti falsi e condannato per il reato di cui all'art. 497-bis c.p., deteneva materiali idonei allo svolgimento di attività di proselitismo e si tratteneva illecitamente nel territorio dello Stato italiano, in assenza di elementi che evidenziassero la rescissione del vincolo associativo con l'organizzazione criminale denominata Isis). ■ *Cass. Pen. Sez. V*, 15 ottobre 2018, n. 57018

Per il principio di territorialità della legge penale di cui all'art. 6, comma secondo, cod. pen., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato anche quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è stata ivi realizzata soltanto in parte. (Fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha ritenuto la procedibilità nel caso di un imputato che aveva organizzato la ricezione di sostanza stupefacente procacciata in Pakistan da altri e che aveva procurato il biglietto di viaggio per il corriere, ritenendo irrilevante l'arresto di quest'ultimo ancor prima della partenza). ■ *Cass. Pen., Sez. III*, 08 marzo 2018, n. 30153

Ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, e, quindi, un qualsiasi atto dell'iter criminoso; tale connotazione, tuttavia, non può essere riconosciuta ad un generico proposito, privo di concretezza e specificità, di commettere all'estero fatti delittuosi, anche se poi ivi integralmente realizzati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, i quali avevano escluso che l'unica azione avvenuta con certezza in Italia, costituita dal viaggio degli imputati in Svizzera, ove avevano realizzato i reati contestati, potesse considerarsi un frammento della condotta rilevante al fine di radicare la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, cod. pen., non sussistendo alcun apprezzabile collegamento con l'attività illecita posta in essere, in assenza di elementi ulteriori tali da connotare tale trasferimento come condotta prodromica). ■ *Cass. Pen.*, 21 settembre 2017, n. 56953

In caso di reato commesso nel territorio nazionale da un cittadino appartenente ad uno Stato con cui non vige accordi idonei a derogare alla disciplina di cui all'art. 11 cod. pen., il processo celebrato in quello Stato non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per i medesimi fatti, non essendo quello del "ne bis in idem" principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno. (Fattispecie relativa ad imputato cittadino albanese, in cui la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso l'applicabilità del principio del "ne bis in idem", non avendo la legge 4 giugno 2011, n. 97, di ratifica dell'Accordo fra l'Italia e l'Albania in materia di assistenza giudiziaria, codificato il principio del "ne bis in idem" sostanziale).

■ *Cass. Pen.*, 23 gennaio 2017, n. 3315

In tema di diffamazione commessa da membro del Parlamento europeo, la valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'immunità a questi riservata rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale che è chiamato a verificare, specificatamente ed in concreto, la sussistenza del nesso diretto ed evidente tra l'opinione espressa, cioè le dichiarazioni ritenute diffamatorie, e le funzioni ricoperte, posto che la decisione di difesa dell'immunità - a norma dell'art. 6 del Regolamento interno del Parlamento europeo - costituisce un parere sprovvisto di effetto vincolante nei confronti del giudice nazionale. (Cfr. sentenze Corte di Giustizia, 21 ottobre 2008, in C-200/07, Marra, e Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, in C-163/10, Petricciello, nonché ordinanza Corte costituzionale n. 174 del 2010). ■ *Cass. Pen.*, 12 maggio 2014, n. 51143

Ai fini dell'applicabilità della legge italiana, ex art. 6 cpv. c.p. **basta che anche soltanto un frammento della condotta o il suo evento si sia verificato in Italia** (nella specie, pur in presenza di raggiri commessi attraverso telefonate effettuate dalla Svizzera, tuttavia uno dei due eventi di cui si componeva il delitto di truffa, ovvero l'induzione in errore, si era verificato in Italia, dove si trovava la parte civile e dove la stessa aveva disposto il bonifico con il quale aveva accreditato in favore della imputata la somma richiesta sotto il pretesto di far ottenere al figlio della vittima un visto di ingresso per l'Italia). ■ *Cass. Pen.*, 13 giugno 2013, n. 31001

Colui che, quale organo di uno Stato straniero, ponga in essere **"iure imperii"** atti previsti dalla legge italiana come reato è soggetto alla giurisdizione penale italiana, non essendo rinvenibile nel diritto internazionale una norma consuetudinaria che riconosca in tal caso una immunità funzionale in materia penale. ■ *Cass. Pen.*, 19 settembre 2012, n. 46340

Sono punibili secondo la legge italiana, come se fossero commessi per intero in Italia, **anche i reati la cui condotta sia avvenuta solo in parte nel territorio dello Stato o il cui evento si sia ivi verificato; essi assumono rilevanza penale per l'ordinamento italiano nella loro globalità**, compresa la parte della condotta realizzata all'estero e, pertanto, debbono essere valutati e puniti dai giudici italiani nella loro interezza, avendo riguardo anche alle modalità e alla gravità della parte dell'azione verificatesi al di fuori dello Stato. (Fattispecie nella quale l'ideazione del delitto di cui all'art. 642 c.p. era avvenuta in Italia, ma la materialità della condotta era stata attuata all'estero). ■ *Cass. Pen.*, 20 settembre 2011, n. 46665

Il reato omissivo colposo si considera commesso nello Stato, in applicazione del principio di territorialità della legge penale, qualora abbia avuto luogo in tale territorio anche una sola parte della omissione causativa dell'evento. ■ *Cass. Pen.*, 10 marzo 2011, n. 22147

Ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che se pur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha riconosciuto sussistente la giurisdizione italiana, essendosi realizzata nel territorio dello Stato la parte iniziale della condotta dell'imputato, comandante di una motonave straniera diretta alla pesca del corallo, che, senza alcun previo accertamento medico sulla idoneità alla immersione profonda, aveva consentito l'imbarco di un lavoratore, poi deceduto nel corso di un'immersione in acque internazionali). ■ *Cass. Pen.*, 20 gennaio 2017, n. 6376; **conf.** *Cass. Pen.*, 4 febbraio 2014, n. 6001; *Cass. Pen.*, 3 ottobre 2013, n. 13085; *Cass. Pen.*, 11 ottobre 2012, n. 44837; *Cass. Pen.*, 24 aprile 2012, n. 16115; *Cass. Pen.*, 09 dicembre 2009, n. 47922 *Cass. Pen.*, 17 dicembre 2008, n. 17026

■ **CONF.** In tema di ricettazione, va affermata la

giurisdizione italiana quando nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, il cui **oggettivo rilievo, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero.** (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la giurisdizione interna in cui caso nel quale il delitto di cui all'art. 648 c.p. era stato preceduto dalla commissione in Italia di un'attività preparatoria, consistita nel reperimento di un acquirente della refertiva e nella spedizione della stessa nello Stato estero, ove era poi stata portata a compimento la programmata ricettazione). ■ *Cass. Pen.*, 8 novembre 2016, n. 570

In tema di ricettazione di merce contraffatta, il cui contratto si sia concluso - secondo le norme civilistiche - in un paese estero, il reato deve ritenersi commesso, ai sensi dell'art. 6, co. 2° c.p., nel territorio dello Stato, se vi è stata commessa parte dell'azione (nella specie, l'ordinativo della merce); di conseguenza, ai fini della procedibilità, non è necessaria, ai sensi dell'art. 9 c.p., né la richiesta del Ministro della Giustizia, né l'istanza o la querela della persona offesa. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione italiana nell'ipotesi di ricettazione di merce contraffatta, il cui contratto si sia concluso via internet tramite l'invio dell'ordine di acquisto dal territorio italiano ad un venditore situato all'estero). ■ *Cass. Pen.*, 13 ottobre 2016, n. 48017

Ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che se pur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile collegando la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero. (In applicazione di tale principio, la Corte, in tema di mandato di arresto europeo, ha ritenuto commesso in parte nello Stato il reato di partecipazione al reato associativo contestato ad alcuni correi che dall'Italia avevano mantenuto contatti telefonici con l'organizzazione criminosa la cui struttura e operatività erano radicate all'estero). ■ *Cass. Pen.*, 28 ottobre 2008, n. 40287; **conf.** *Cass. Pen.*, 07 gennaio 2008, n. 1180; *Cass. Pen.*, 06 maggio 2003, n. 26716; *Cass. Pen.*, 24 novembre 1995, n. 784

La generica programmazione di recarsi all'estero per commettere un reato **non configura un segmento di condotta tipica poi realizzata integralmente in territorio estero** e quindi non è soggetto all'esecuzione di un mandato di arresto europeo prevista dall'art. 18, lett. p) l. 69/2005 e dall'art. 6 c. p. (nel caso di specie, era stato contestato in un mandato di arresto europeo ad un gruppo di cittadini italiani di essersi recati in Germania al solo scopo di commettere furti in abitazioni, con l'aggravante del reato associativo). ■ *Cass. Pen.*, 07 gennaio 2008, n. 1180; **conf.** *Cass. Pen.*, 15 novembre 1999, n. 225

Costituiscono parte dell'azione tutti i movimenti che, attuando una modificazione del mondo esteriore, possono contribuire alla consumazione del reato. (Nella fattispecie, trattavasi di imputato giudicato all'estero dopo essere stato arrestato dalla polizia francese perché sorpreso a trasportare, diretto in Italia, droga nascosta in un doppio fondo ricavato nel serbatoio di benzina dell'auto su cui viaggiava. I giudici, rilevato che il reato era iniziato in Italia quando era stato deciso il disegno criminoso, progettata ed organizzata l'operazione, preparati i serbatoi di benzina dell'auto, hanno escluso che fosse necessaria la richiesta del Ministro di grazia e giustizia per giudicare nuovamente nello Stato l'imputato). ■ *Cass. Pen.*, 09 dicembre 1992

Per il principio della territorialità della legge penale italiana, di cui all'art. 6, comma 2 c. p. il reato si considera commesso nel territorio dello Stato anche quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta soltanto in parte; quest'ultimo termine va inteso in senso naturalistico e non strettamente giuridico e, cioè, come un momento dell'iter

criminoso che, considerato unitamente ai successivi atti conseguenti commessi all'estero, sostanzialmente un delitto tentato o consumato. (Fattispecie relativa a delitto di tentato contrabbando). ■ *Cass. Pen.*, 27 novembre 1984; **conf.** *Cass. Pen.*, 21 maggio 1998, n. 3089

■ 3. Il mandato d'arresto europeo.

■ 3.1. Il requisito della doppia punibilità.

In tema di mandato di arresto europeo, il requisito della doppia punibilità, di cui all'art. 7 L. 22 aprile 2005, n. 69, non implica che il fatto per il quale la consegna è richiesta debba costituire reato nell'ordinamento italiano già alla data della sua commissione. (Nella specie, la consegna era stata richiesta dalle autorità rumene per il reato di guida senza patente commesso in epoca antecedente all'entrata in vigore in Italia del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, conv. nella L. 2 ottobre 2007, n. 160). ■ *Cass. Pen.*, 04 giugno 2008, n. 22453

■ 3.2. Il rifiuto della consegna all'autorità giudiziaria straniera.

In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma 1, lett. p), l. 22 aprile 2005, n. 69, sussiste quando anche solo un frammento della condotta, inteso in senso naturalistico, si sia verificato in territorio italiano purché idoneo a collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella commessa nel territorio estero. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente il motivo di rifiuto giacché motivato dalla sola pendenza dinanzi all'Autorità giudiziaria italiana di un procedimento penale per fatti di reato diversi rispetto a quelli contenuti nel MAE e solo potenzialmente rilevanti sul piano del collegamento investigativo con le indagini in corso nello Stato di emissione). ■ *Cass. Pen. Sez. VI*, 18 settembre 2018, n. 40831

In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, o in altro luogo allo stesso assimilato, il motivo obbligatorio di rifiuto della consegna, previsto dall'art. 18, comma 1, lett. p), legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solo quando risulta già pendente un procedimento penale per il fatto oggetto del mandato di arresto europeo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, in tal caso, il conflitto di giurisdizione tra i due Stati trova la propria soluzione nel meccanismo disciplinato dalla decisione quadro 2009/948/GAI e dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29, anche al fine di evitare una violazione del principio del ne bis in idem sancito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea). ■ *Cass. Pen.*, 4 aprile 2018, n. 15866

In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma 1, lett. p), legge 22 aprile 2005, n. 69, configurabile quando una parte della condotta si sia verificata in territorio italiano, non opera in presenza di un accordo bilaterale che preveda la possibilità per lo Stato richiedente di concedere l'estrazione per fatti in parte commessi nel suo territorio, ove si ritenga opportuno far giudicare tutte le imputazioni dallo Stato richiedente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile l'art. II dell'Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con legge 11 dicembre 1984, n. 969, in quanto l'art. 31 della decisione quadro 2002/584/GAI, stabilisce che continuano ad applicarsi gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro nella misura in cui questi consentono di agevolare ulteriormente la consegna del ricercato). ■ *Cass. Pen.*, 22 marzo 2018, n. 13868

In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma 1, lett. p), legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste quando una parte della condotta, anche minima e consistente in frammenti privi dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, purché preordinata al raggiungimento dell'obiettivo criminoso, si sia verificata

in territorio italiano. (In motivazione, la Corte ha escluso che la riserva di giurisdizione nazionale sia incompatibile con le decisioni quadro 2002/584/GAI e 2009/948/GAI, in quanto la normativa europea non impone al legislatore nazionale di riconoscere la giurisdizione dello Stato nel cui territorio il reato è stato prevalentemente commesso). ■ *Cass. Pen.*, 1 febbraio 2018, n. 5548

In tema di mandato d'arresto europeo, l'omessa acquisizione del titolo restrittivo interno, in base al quale il m.a.e. è stato emesso, è ostativa alla consegna quando, dal contenuto dello stesso m.a.e. e degli atti inoltrati a corredo, non sia possibile per l'autorità giudiziaria il controllo sulla ricorrenza dei presupposti per la consegna ovvero delle condizioni per il rifiuto ex art. 18, co. 1º, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, attuativa della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva disposto la consegna del ricorrente, rilevando che, in assenza del provvedimento restrittivo, non era possibile verificare se una parte dei reati, contestati nel m.a.e. come commessi in modo indivisibile in Italia, Spagna, Germania e Francia, fosse stata, invece, commessa, anche solo in parte, nel territorio italiano). ■ *Cass. Pen.*, 28 luglio 2016, n. 33218

In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato ed in parte in territorio estero, la sussistenza del motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, deve essere valutata alla luce dell'art. 31, comma secondo, della Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, il quale fa salvi eventuali accordi o intese bilaterali o multilaterali, vigenti al momento della sua adozione e volti a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna della persona richiesta. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale emesso dall'autorità tedesca per una pluralità di reati, alcuni dei quali commessi in parte in Italia, in cui la S.C. ha ritenuto applicabile l'art. II dell'Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con legge 11 dicembre 1984, n. 969, con il quale le parti avevano limitato l'incidenza del motivo di rifiuto di cui all'art. 7 della Convenzione europea di estradizione del 1957, nell'ipotesi in cui la domanda di consegna avesse riguardato anche reati non soggetti alla giurisdizione dello Stato di rifugio, e fosse risultato opportuno far giudicare tutti i reati nello Stato richiedente). ■ *Cass. Pen.*, 9 ottobre 2014, n. 42356

In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18 comma 1 lett. p) l. 22 aprile 2005 n. 69, sussiste quando anche solo una parte della condotta si sia verificata in territorio italiano, purché tale circostanza risulti con certezza, non potendosi ritenere sufficiente la mera ipotesi che il reato sia stato commesso in tutto o in parte in Italia mentre non è necessario che gli elementi acquisiti consentano l'immediato e contestuale esercizio dell'azione penale in Italia per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto la richiesta di consegna relativamente ad un tentato omicidio avvenuto in Belgio ai danni di cittadino straniero, ma ideato in Italia). ■ *Cass. Pen.*, 12 novembre 2013, n. 45914; **conf.** *Cass. Pen.*, 29 agosto 2013, n. 35856; *Cass. Pen.*, 24 aprile 2013, n. 20281; *Cass. Pen.*, 11 ottobre 2012, n. 44837; *Cass. Pen.*, 24 aprile 2012, n. 16115; *Cass. Pen.*, 29 agosto 2013, n. 35856 **contra** *Cass. Pen.*, 25 febbraio 2011, n. 7580

In tema di mandato d'arresto europeo, sussiste il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), della L. n. 69 del 2005, solo quando la consumazione dei reati oggetto del m.a.e. sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio italiano, e le relative condotte, sufficientemente precisate nei loro estremi oggettivi con riferimento a fonti specifiche di prova, siano idonee a fondare una notizia di reato che consenta all'autorità giudiziaria italiana l'immediato e contestuale esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero. ■ *Cass. Pen.*, 25 febbraio 2011, n. 7580

In tema di mandato d'arresto europeo, il divieto di consegna previsto dall'art. 18, comma 1, lett. p), l. n. 69 del 2005, presuppone che la giurisdizione italiana in ordine al "locus commissi delicti" risulti con certezza, non potendosi ritenere sufficiente la mera ipotesi che il reato sia stato commesso in tutto od in parte nel territorio dello Stato. ■ *Cass. Pen.*, 29 dicembre 2010, n. 45669

In tema di mandato di arresto europeo, **non ricorre il motivo ostativo alla consegna**, previsto dall'art. 18, lett. p) L. 22 aprile 2005, n. 69, **in relazione alla richiesta avente ad oggetto una truffa nella quale il danno per la vittima si sia realizzato all'estero, essendo irrilevante che l'agente abbia di seguito trasferito in Italia i proventi del reato**. (Nella specie, l'agente aveva acquistato con assegni scoperti da una ditta francese mobili di arredo che poi aveva trasportato in Italia). ■ *Cass. Pen.*, 08 gennaio 2010, n. 939; **conf.** *Cass. Pen.*, **Sez. Un.**, 13 gennaio 2000, n. 18; *Cass. Pen.*, 07 novembre 2003, n. 46369

In tema di mandato d'arresto europeo, la consegna della persona deve essere rifiutata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. p), l. 22 aprile 2005 n. 69, qualora emerga dal provvedimento cautelare per la cui esecuzione è stato emesso il mandato che i reati contestati sono stati commessi, in tutto o in parte, in territorio nazionale (fattispecie relativa alla partecipazione a reato associativo consistente nell'acquisto e nella concessa detenzione illecita, in Italia, di sostanze stupefacenti destinate al commercio in Romania). ■ *Cass. Pen.*, 09 dicembre 2009, n. 47922

In tema di mandato di arresto europeo, **ai fini del rifiuto della consegna di cui all'art. 18, lett. p) della L. 22 aprile 2005, n. 69, il reato di reclutamento di donne da destinare alla prostituzione, consumato all'estero, integra una condotta criminosa diversa ed ulteriore da quella di sfruttamento della prostituzione, eventualmente commesso in Italia**. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello che aveva rifiutato la consegna in relazione ad un mandato di arresto esecutivo emesso dalle autorità rumene per il reato di tratta di esseri umani finalizzata all'esercizio della prostituzione, ritenendo in parte il reato consumato in Italia, dove era avvenuto lo sfruttamento della prostituzione). ■ *Cass. Pen.*, 02 settembre 2008, n. 35285

In tema di mandato d'arresto europeo, non ricorre l'ipotesi di rifiuto prevista dall'art. 18, lett. p) della L. n. 22 aprile 2005, n. 69 in relazione ad un mandato d'arresto europeo riguardante la truffa contrattuale, consistita nell'ottenimento fraudolento presso una banca estera di finanziamenti per l'acquisto d'autovetture poi trasportate in Italia, in quanto il reato si è interamente perfezionato all'estero con il conseguimento del possesso di queste ultime. ■ *Cass. Pen.*, 04 settembre 2008, n. 34956

In tema di mandato d'arresto europeo, deve essere rifiutata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. p), l. 22 aprile 2005 n. 69, la consegna richiesta dall'autorità giudiziaria straniera, allorché una parte della condotta criminosa si sia verificata nel territorio italiano. (Fattispecie nella quale, in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, era stata disposta la consegna all'autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania di un cittadino italiano imputato, in concorso con altre persone, di diversi episodi di furto aggravato consumati in territorio tedesco, la cui progettazione, organizzazione e predisposizione erano avvenute in territorio italiano). ■ *Cass. Pen.*, 18 dicembre 2007 n. 47133

In tema di mandato di arresto europeo, l'autorità giudiziaria italiana, in applicazione dell'art. 18 lett. e) della legge 22 aprile 2005, n. 69, che prevede un caso di rifiuto di consegna "se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva", è tenuta a verificare, ai fini della consegna, se nella legislazione dello Stato membro di emissione sia espressamente fissato un termine di durata della custodia cautelare fino alla sentenza di condanna di primo grado, o, in mancanza, se un limite temporale implicito sia comunque desumibile da altri meccanismi

processuali che instaurino, obbligatoriamente e con scadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia cautelare o, in alternativa, alla estinzione della stessa (nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la Germania, Stato richiedente, presenta una normativa che, nel prevedere un limite massimo di custodia cautelare di sei mesi e nell'assicurare, pur nell'eventualità della proroga di detto termine, un sistema di controlli cadenzati, appare rispettare sia la lettera che lo spirito dell'art. 18 lett. e) l. n. 69 del 2005). ■ *Cass. Pen.*, **Sez. Un.**, 5 febbraio 2007 n. 4614

La possibilità di proroga della durata della custodia non è incompatibile con il concetto di limite massimo; lo sono senz'altro, viceversa, quei meccanismi processuali dai quali derivi che, alle scadenze temporali, pur in mancanza di un provvedimento del giudice, lo stato custodiale non debba integralmente cessare. ■ *Cass. Pen.*, **Sez. Un.**, 05 febbraio 2007 n. 4614

4. Reato permanente commesso all'estero e competenza territoriale.

In tema di competenza per territorio in ordine a reati permanenti commessi in parte all'estero, si applica il criterio dettato dall'art. 8 comma 3 c. p. p. quando la condotta criminosa ha avuto inizio in una individuata località nel territorio nazionale, proseguendo poi all'estero. Invece, il luogo di inizio della permanenza non può fungere quale criterio di riparto fra i giudizi italiani se è ubicato al di fuori dello Stato. In tal caso, la competenza si stabilisce secondo il criterio suppletivo di cui all'art. 9 comma 1 c. p. p., con riferimento all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. ■ *Cass. Pen.*, 17 dicembre 1993

4.1. Delitto di riduzione in schiavitù.

Il delitto di riduzione in schiavitù, caratterizzato dalla continuità nel tempo di condotta e lesione, è un reato permanente, in quanto per la sua configurabilità, qualunque ne sia la modalità di realizzazione, è necessario che l'offesa al bene giuridico della libertà personale si protragga nel tempo, quale effetto della persistente condotta volontaria del soggetto attivo. Il delitto si perfeziona nel momento in cui si realizza il minimum di mantenimento della situazione offensiva nei confronti del bene protetto, mentre si consuma nel momento in cui cessa la condotta volontaria del mantenimento di quella situazione. Dalla riconosciuta natura permanente dell'illecito discende un'importante conseguenza in materia di giurisdizione: il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, ex art. 6 comma 2 c. p., anche se in esso sia stata commessa soltanto una parte dell'azione e quindi, se la permanenza iniziata all'estero, sia continuata in Italia. ■ *Corte Ass. Milano*, 15 dicembre 2003; **conf.** *Cass. Pen.*, 06 dicembre 2000, n. 10311

5. Tentativo.

Il delitto tentato si considera commesso in Italia non solo quando parte degli atti che lo compongono sono stati compiuti in Italia ma anche quando sul nostro territorio avrebbe dovuto verificarsi l'evento, in senso naturalistico o giuridico, che invece non si è verificato: tale interpretazione dell'art. 6 c. p. risponde alla "ratio" che ha ispirato il nostro legislatore nella formulazione di tale norma e che va ravvisata nella scelta di espandere al massimo la giurisdizione italiana fino ad includere qualsiasi condotta che abbia in qualunque modo interessato il nostro ordinamento giuridico, giustificando un interesse punitivo dello Stato; d'altra parte, questo stesso principio sta alla base dell'accezione ampia con cui viene intesa la formula "azione o omissione ivi avvenuta in tutto o in parte", pacificamente dilatata fino ad includere anche una minima parte dell'azione, un frammento del fatto purché non del tutto privo di significato nella dinamica complessiva considerata "ex post" nell'interezza del suo svolgimento (nella specie, è stata ritenuta sussistente la

giurisdizione italiana in relazione al delitto di tentata introduzione di armi da guerra nel territorio italiano di cui agli art. 1 l. n. 895 del 1967 e 9 l. n. 497 del 1974 contestato con riferimento alla condotta di una nave “privata” battente bandiera estera, diretta verso le acque territoriali italiane con un carico di armi da guerra ma bloccata ancora in acque internazionali). ■ *Trib. Torino, 04 maggio 2001*

Per il principio della territorialità della legge penale italiana, di cui all'art. 6, secondo comma, c. p., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato anche quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta soltanto in parte; quest'ultimo termine va inteso in senso naturalistico e non strettamente giuridico e, cioè, come un momento dell'iter criminoso che, considerato unitamente ai successivi atti conseguenti commessi all'estero, **sostanzi un delitto tentato o consumato**. ■ *Cass. Pen., 05 febbraio 1985*

■ 6. Concorso di persone.

■ 6.1. La teoria dell'ubiquità.

In caso di concorso di persone nel reato, ai fini della sussistenza della giurisdizione penale dello Stato italiano e per la punibilità di tutti in concorrenti, è sufficiente che nel territorio dello Stato sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti. (Fattispecie in tema di reati concernenti gli stupefacenti, in cui le modalità di trasporto dello stupefacente sequestrato all'estero erano state concordate telefonicamente dall'Italia, ove erano stati apprestati i mezzi finanziari per l'operazione e reclutati i corrieri). ■ *Cass. Pen., 09 luglio 2008, n. 39205*

In relazione a reati commessi in parte anche all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana è sufficiente, a norma dell'art. 6 c. p., che nel territorio dello Stato si sia verificato l'evento o sia stata compiuta, in tutto o in parte, l'azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso di persone, perché possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l'attività criminosa, ovunque realizzata, è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo essa essere intesa come frammento di un unico iter delittuoso da considerarsi come inscindibile; la circostanza che l'autore (o gli autori) del reato siano già stati giudicati all'estero per lo stesso fatto non è di ostacolo alla rinnovazione del giudizio in Italia, atteso che nel nostro ordinamento, salvo diversi accordi a livello internazionale, non vige il principio del “ne bis in idem” internazionale. (Nella specie, la S. C. ha ritenuto possibile la rinnovazione del giudizio in Italia a carico di persone già giudicate in Germania, non essendo intervenuti, tra l'Italia e la Germania, accordi bilaterali di ratifica né in relazione alla convenzione europea sulla validità internazionale di giudizi repressivi, resa esecutiva in Italia con l. n. 305 del 1977, né in relazione alla convenzione di Bruxelles resa esecutiva in Italia con l. n. 350 del 1989). ■ *Cass. Pen., 16 dicembre 1999, n. 4284; conf. Cass. Pen., 09 dicembre 1992*

Ai fini dell'applicazione del principio di territorialità della legge penale (art. 6 c. p.), per azione deve intendersi il complesso dei comportamenti consapevolmente finalizzati al raggiungimento dello scopo o dell'evento delittuoso, sicché fra essi rientra, nel caso di accordo fra più persone che con le loro condotte partecipano concorsualmente al reato, anche tutto ciò che, pur essendo limitato all'elemento psicologico (il quale rientra tra quelli essenziali del reato), può essere ricondotto al determinismo volitivo coagulante o influente sulle condotte dei correi. Ne consegue che un'azione delittuosa ispirata o rafforzata nella volontà ovvero ordinata da concorrenti morali in Italia, deve essere considerata penalmente quivi realizzata ancorché l'esecuzione materiale, l'evento o l'omissione che costituisce reato siano posti in essere all'estero da taluno dei concorrenti materiali. E ciò anche se i

contatti organizzativi si siano verificati solo fra alcuni dei correi e non fra tutti, in quanto il reato è effetto del contributo di ciascun correo e di tutti insieme, attesa la comune finalizzazione partecipativa. ■ *Cass. Pen., 15 febbraio 1994*

■ 6.2. Mancata configurabilità del principio di “ne bis in idem” internazionale.

Il processo celebrato all'estero nei confronti del cittadino non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, in quanto nell'ordinamento italiano non vige il principio del **ne bis in idem processuale**, prevedendo l'art. 11 c. p. comma 1 la rinnovazione del giudizio nei casi indicati nell'art. 6 c. p., cioè quando l'azione o l'omissione che costituisce il reato è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato ■ *Cass. Pen., 22 settembre 2004, n. 44830*

La regola del **ne bis in idem** non si applica nel caso di reato commesso nel territorio dello Stato, da parte del cittadino o dello straniero (6 c. p.), per essere già stato giudicato all'estero, poiché, l'art. 11 comma 1, stesso codice, stabilisce, in tal caso, l'autore del fatto è, pur sempre, giudicato nello Stato ■ *Cass. Pen., 05 giugno 1989, n. 14462*

■ 7. Casistica.

■ 7.1. Associazione per delinquere.

In relazione a reati commessi in parte anche all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato l'evento o sia stata compiuta, in tutto o in parte, l'azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso di persone, perché possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l'attività criminosa, ovunque realizzata, è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo essa essere intesa come frammento di un unico “iter” delittuoso da considerarsi come inscindibile. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto sottoposto alla giurisdizione italiana il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in riferimento a persona operante all'estero per conto di una consorteria la cui attività in Italia, posta in essere da altri sodali, era consistita esclusivamente nello sbarco di casse di tabacchi lavorati esteri e nella vendita di tali prodotti di contrabbando, senza esplicitazione del metodo mafioso). ■ *Cass. Pen., 6 maggio 2014, n. 41093*

Deve ritenersi commesso in Italia, ai sensi dell'art. 6 c. p., il reato di associazione per delinquere (nella specie, di tipo mafioso), e sussiste, quindi, la giurisdizione del giudice penale italiano, nell'ipotesi in cui gli associati acquistino in uno Stato straniero (nel quale l'importazione di tabacchi non sia soggetta ad alcuna imposta) tabacchi lavorati esteri prodotti in altro Stato straniero al fine di introdurli, per la vendita, nel territorio italiano, in violazione di norme doganali, se, in tale territorio, siano predisposte strutture stabili per lo scarico, il controllo e lo “stoccaggio” delle merci illecitamente introdotte e sia organizzata una rete di corrieri che trasportino in territorio estero a scopo di riciclaggio la valuta ricavata dalla vendita in Italia. (Nella specie, concernente un procedimento incidentale “de libertate”, la Corte suprema ha confermato il provvedimento dei giudici di merito che, allo stato delle indagini, avevano ritenuto che il reato associativo fosse stato commesso in territorio italiano, essendo emerso che l'associazione acquistava in Montenegro tabacchi lavorati prodotti in Svizzera e li importava in Italia, trasportandoli con motoscafi attraverso il canale d'Otranto e sbarcandoli sul litorale pugliese). ■ *Cass. Pen., 16 maggio 2000, n. 2329; conf. Cass. Pen., 20 novembre 1998, n. 5777*

In tema di reati associativi, per determinare la sussistenza della giurisdizione italiana occorre verificare soprattutto il luogo dove si è realizzata, in tutto o in parte, l'operatività della struttura organizzativa, mentre va attribuita importanza secondaria al luogo in cui sono stati